



Roma..... 27 SET. 2012

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Lecce
SEDE

Alla Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 1
70121 BARI

Al Direttore dell'Ufficio periferico di Bari
SEDE

E, p.c.

EX DG VICO
Prot. Uscita del 27/09/2012
Numero: **0025019**
Classifica:



All'AGEA Coordinamento
Via A. Salandra, 13
00187 ROMA

Alle Associazioni di categoria ed alle
Organizzazioni interprofessionali operanti
nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

OGGETTO: visite ispettive a carico dei vigneti destinati alla produzione di vini DOP e IGP –
mantenimento del requisito di iscrizione allo schedario viticolo.

Si fa riferimento ai quesiti trasmessi da codesta Camera di Commercio in merito ai controlli
ispettivi eseguiti a carico dei viticoltori casualmente sorteggiati ai fini dello svolgimento del
controllo annuale in campo ed all'impostazione documentale dei fascicoli aziendali delle singole
posizioni sorteggiate.

In particolare, si prende atto che l'estratto del fascicolo aziendale, oltre alla destinazione
"produzione di uva", non riporta ulteriori indicazioni in merito all'idoneità produttiva delle singole
superfici vitate, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 16 dicembre
2010, che non risulta collegata ad alcuna D.O. e/o I.G. rendendo impossibile, di fatto, l'immediato
confronto delle risultanze del controllo ispettivo rispetto alla base dati documentale e, di
conseguenza, la gestione delle eventuali non conformità.

Per quanto sopra, si ribadisce a codesta Regione la necessità di implementare, con estrema
urgenza, il dato contenuto nello schedario viticolo con le informazioni propedeutiche al corretto
funzionamento del sistema di certificazione ai sensi dell'articolo 22 del decreto ministeriale 16
dicembre 2010.

Al riguardo, si ritiene che l'attuale impostazione dello schedario viticolo non sia in grado di
assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ispettive poste in essere dalla struttura di
controllo incaricata che non dispone di alcun termine di riscontro in merito all'individuazione
dell'idoneità produttiva.

Tale mancanza rappresenta un grave ostacolo al corretto svolgimento delle attività di
certificazione delle produzioni depotenziando, di fatto, l'attività di controllo posta in essere sia
dalle strutture incaricate sia l'attività istituzionale realizzata dall'Ufficio periferico territorialmente
competente.

La problematica sopra richiamata, infatti, è stata sottoposta all'attenzione di questo
Dipartimento in riferimento allo svolgimento di attività poste in essere dalla Camera di

Commercio di Lecce in affiancamento con l'Ufficio periferico dell'ICQRF di Bari e, finalizzata alla verifica dei requisiti tecnici ed agronomici nonché alla stima della resa di uva per ettaro previsto dal piano dei controlli approvato per le produzioni a D.O. di competenza della struttura di controllo designata.

Per quanto concerne il trattamento delle risultanze emerse a seguito di dette attività di verifica codesta Camera dovrà provvedere, in sede di rivendicazione delle uve raccolte dalle superfici oggetto di controllo, al confronto di quanto accertato in campo con i requisiti del relativo disciplinare di produzione.

Inoltre, tali attività dovranno essere poste in essere a carico dei soggetti sorteggiati anche nel caso questi ultimi dichiarino l'intenzione di non rivendicare la D.O. e/o I.G. nella corrente campagna vendemmiale; il conduttore, infatti, prescindendo dalle dichiarazioni rese in sede di svolgimento della verifica ispettiva, andrà a formalizzare la scelta vendemmiale soltanto al momento della presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione ovvero al 15 gennaio p.v..

Inoltre, anche prescindendo dalla scelta vendemmiale del conduttore, le verifiche ispettive a carico del viticoltore hanno altresì la finalità di accertare in merito alla sussistenza dei requisiti delle produzioni ottenute nel corso delle precedenti campagne vendemmiali e, in tal caso, la rinuncia alla rivendicazione della D.O. e/o I.G. per la quale è stato sorteggiato non integra il mancato svolgimento delle verifiche ispettive.

In considerazione di quanto sopra, codesta Camera dovrà provvedere allo svolgimento delle verifiche ispettive previste dal piano dei controlli inserendo, se del caso, le posizioni non controllate nell'anno 2012 nell'ambito degli operatori che saranno sorteggiati, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, per l'anno 2013.

In attesa di riscontro, si rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

↓ Giuseppe Serino
Ispettore Generale Capo

